



COMUNE DI GENOVA

Carta n° 20
Del 7/6/2022



Municipio VII Ponente

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 - DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI, APPROVATO CON D.G.C. 2016-270.

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

“Manutenzione dei Giardini Fabrizio De André Via De Nicolay Genova Pegli”.

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova Piazza Gaggero, 2 -Genova Voltri, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 54 del 07/06/2022 che ha approvato il Patto di Collaborazione Ordinario per la “Manutenzione dei Giardini Fabrizio De André Via De Nicolay Genova Pegli”.

TRA

**COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VII – PONENTE**

Con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dall'Ingegnere Roberto Innocentini, nella sua qualità di Direttore del Municipio 7 Ponente in virtù del decreto sindacale numero n.2021-75 del 30/04/2021; ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato “Municipio 7 Ponente”;

E

RG

Consorzio Riviera di Pegli C.F. e P.IVA 01175350998 con sede in Genova rappresentato dalla Signora Raffaella Grasso C. F (residente in Genova

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto, evidenziando che il contenuto debba essere adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

1



- che il Comune di Genova ha individuato, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente Patto di Collaborazione, l'Ingegnere Roberto Innocentini, in qualità di Direttore del Municipio VII Ponente, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 2021-75 del 30/04/2021;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che nella seduta di Giunta Municipale del 25/05/2022 con l'argomento n.147 è stato approvato il Patto di Collaborazione Ordinario: "Manutenzione dei Giardini Fabrizio De André Via De Nicolay Genova Pegli".

CONSIDERATO CHE

è interesse del Municipio affidare la gestione e la manutenzione, la rigenerazione di aree verdi spazi pubblici sul territorio a cittadini singoli o istituiti attraverso formazioni sociali anche informali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;

gli interventi di cura e rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere anche di modesta entità e avere carattere di occasionalità e riguardare interventi di pulizia e cura di spazi urbani e verdi pubblici, volti a migliorare e riqualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, riparative, di allestimento e di risistemazione;

il proponente ha collaborato in convenzione di volontariato con il Municipio VII Ponente per la "Manutenzione dei Giardini Fabrizio De André Via De Nicolay Genova Pegli" al fine di garantire il miglior livello di decoro, dall'anno 2016 ad oggi, e detta collaborazione è scaduta in data 20/02/2022;

è pervenuta una proposta per il Patto di Collaborazione Ordinario da parte del Proponente, presa in carico dal Municipio VII - Ponente con prot. 194971 del 20/05/2022 per la "Manutenzione dei Giardini Fabrizio De André Via De Nicolay Genova Pegli"

in data 01/06/2022 è stato eseguito un sopralluogo dal Geometra dell'area Tecnica del Municipio VII Ponente, verificato che allo stato attuale non è stato rilevato nessun cambiamento sia delle aree che dell'attività proposta nel patto di collaborazione si conferma la precedente relazione tecnica prot. n.424760 del 10/12/2018 elaborata dall'ufficio tecnico del Municipio VII – Ponente;

il Municipio, verificato il rispetto del Regolamento di cui in premessa e la fattibilità tecnica della proposta, ha formulato una proposta di Patto trasmessa al Proponente per il suo riscontro ed eventuali osservazioni ed alla quale è stato risposto positivamente con email del 05/05/2022(agli atti);

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art.7 del regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: **"Manutenzione dei Giardini Fabrizio De André Via De Nicolay Genova Pegli"**.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità. In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono volte alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio. L'espletamento di quanto indicato all'art.1 è volto al soddisfacimento di un pubblico interesse ed ha una rilevante utilità pubblica.

A tal scopo le azioni di cura in forma condivisa risultano le seguenti:

- interventi di cura e pulizia delle aiuole;
- estirpazione erbe infestanti, secondo necessità;
- potatura dei cespugli nei periodi suggeriti dall'Area tecnica del Municipio;
- occasionale sostituzione delle piante , secondo necessità;

RG

ART. 3- MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Municipio VII Ponente ed il Proponente si impegnano ad operare:

in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità;

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto, nel rispetto dei principi del Regolamento dei Beni Comuni e delle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale del Verde.

Pertanto:



il Municipio VII Ponente si impegna a:

valutare anche su segnalazione del Proponente la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura, di fornire materiali nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Municipio;

svolgere funzione di raccordo tra il Proponente e i titolari degli interventi manutentivi per ottimizzare il mantenimento del decoro e della sicurezza dell'area;

Il Proponente si impegna a:

- interventi di cura e pulizia delle aiuole;
- estirpazione erbe infestanti, secondo necessità;
- potatura dei cespugli nei periodi suggeriti dall'Area tecnica del Municipio;
- occasionale sostituzione delle piante, secondo necessità;
- non eseguire interventi manutentivi di qualsiasi natura sugli alberi;

- utilizzare i materiali concessi dal Municipio a titolo gratuito e in prestito le attrezzature di cantiere necessarie per la realizzazione dell'intervento di pulizia e di manutenzione ordinaria del verde;
- non utilizzare per l'espletamento di tale incarico mezzi motorizzati (decespugliatore, tosaerba, motosega ecc.) in quanto soggetti a normativa di sicurezza sul lavoro, inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti per un'altezza massima di due metri da terra e senza l'utilizzo di impalcature (trabattelli, ponteggi, ecc.) poiché al di sopra di tale quota la copertura assicurativa non è efficace;

- inserire una segnalazione su <https://segnalazioni.comune.genova.it> in caso di atti vandalici o problematiche varie su impianti tecnici, arredi e strutture (in caso di difficoltà ad utilizzare la procedura web scrivere a urp@comune.genova.it oppure agli sportelli URP territoriali elencati su <https://smart.comune.genova.it/urp>); le segnalazioni che hanno carattere di emergenza o pericolo dovranno essere inoltrate all'Amministrazione via telefonica al numero unico 112." In caso di emergenza segnalare eventuali atti vandalici o situazioni di pericolo potenziale derivanti da impianti arborei, impianti tecnici, arredi e strutture, all'Ufficio Segnalazioni del Municipio VII Ponente;
tel. 0105578842 (municipio7segnalazioni@comune.genova.it);

- comunicare i nominativi delle persone impegnate nell'esecuzione degli interventi, la data e le fasce orarie di impiego al Municipio VII Ponente (Responsabile Area Tecnica – Ufficio Volontariato municipio7volontariato@comune.genova.it tel. 0105578880) le prestazioni svolte dal proponente dovranno essere tutte preventivamente concordate con l'Area Tecnica del Municipio VII Ponente.

- Il Proponente si impegna inoltre ad operare a norma del Regolamento del Verde del Comune di Genova (DGC 85/2010 e DCC 18/2012), di cui dichiara la conoscenza.

- Si impegnano inoltre a sospendere tutte le iniziative programmate in caso di allerta meteo-



idrogeologica ROSSA (Allerta massima), diramata dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria, o in caso di dichiarata fase di ALLARME. In caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA e ARANCIONE l'eventuale sospensione delle iniziative verrà

- comunicata attraverso telefonata o mail o sms/Whatsapp dal Responsabile dell'Area Tecnica Municipale o suo delegato. È inoltre richiesta a tutti i Soggetti firmatari l'iscrizione al servizio gratuito del Comune di Genova TELEGRAM in base alle indicazioni reperibili al seguente sito: <https://smart.comune.genova.it/protezionecivile->

Le attività di manutenzione di pulizia e manutenzione dell'area svolte dal Proponente si intendono integrative e non sostitutive dell'attività dei titolari della manutenzione

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti: la cura, la manutenzione e la pulizia dei Giardini Fabrizio De Andrè assicura la migliore fruibilità e godibilità di tali spazi, che per la loro piacevolezza richiamano anche i cittadini non residenti in zona.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio VII Ponente ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da costante relazione tra il proponente e il Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio VII Ponente o suo delegato.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

Il Proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, garantendo il rispetto di quanto in esso concordato. **Il Proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art 2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione. Nel caso di utilizzo di attrezzature elettromeccaniche, il proponente si assume l'obbligo che le stesse siano a norma, e l'obbligo di attenersi alle procedure presenti nella scheda di sicurezza dell'attrezzo utilizzato.**

Handwritten signature

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione il Comune di Genova garantisce le seguenti coperture assicurative:

Polizza di Responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'attività

La copertura assicurativa non è operante per coloro che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza, colpa grave o dolo.



Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni il Proponente deve trasmettere al Municipio:

l'elenco nominativo delle persone (nome, cognome, data di nascita, numero del documento di identità — Carta di identità / Patente etc., data scadenza del documento di identità);

dati del referente dei volontari, se diverso da quello del richiedente della proposta del patto di collaborazione; prima dell'inizio dell'attività e con indicazione della durata degli stessi.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna ad effettuare un sopralluogo finale, ed eventuali incontri/sopralluoghi intermedi, insieme al rappresentante del Municipio al fine di verificare le attività svolte per raccogliere eventuali istanze e osservazioni.

Il Proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa. (Pubblicazione nell'apposito portale)

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso: la fornitura di materiale, all'avvio dell'attività e la fornitura di materiale di consumo, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse disponibili, l'esenzione del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come da Regolamento Beni Comuni art. 10.

ART. 10 — CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente Patto di Collaborazione ha validità per anni due dalla firma. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio VII-Ponente si riserva di interrompere il presente Patto di Collaborazione in caso di inosservanza dei termini, o inadempienze tecnico - operative rilevate, con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo. Il Municipio VII Ponente, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

ART. 12 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE

L'obiettivo della collaborazione consiste: nella cura e nella manutenzione del verde dei Giardini Fabrizio De Andrè, grazie a cui sia assicurata una migliore fruibilità e godibilità di tali spazi, che per

6



la loro piacevolezza richiamano anche i cittadini non residenti in zona.

13 BIS — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19

Il sottoscritto volontario firmatario dichiara di essere a conoscenza e si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19 e quelle che potranno essere successivamente emanate nella durata del patto di collaborazione e di portarle a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività.

ART. 13 - NORMA FINALE

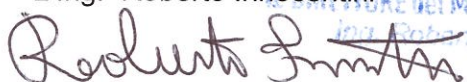
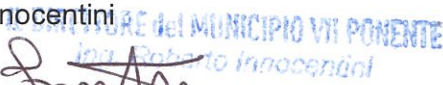
Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Per il Comune di Genova

L'Ing. Roberto Innocentini

Il Proponente

Consorzio Riviera di Pegli

Il Rappresentante

Signora Raffaella Grasso



